

# STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA  
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Como, 3.3.2015

## INFORMATIVA N. 11/2015

### Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

#### INDICE

1	Premessa.....	pag. 2
2	Soggetti beneficiari del credito d'imposta.....	pag. 2
3	Ambito oggettivo di applicazione .....	pag. 2
3.1	Macchinari ed apparecchiature agevolabili .....	pag. 2
3.2	Macchinari ed apparecchiature non agevolabili .....	pag. 3
4	Modalita' di effettuazione e periodo di riferimento degli investimenti .....	pag. 3
5	Meccanismo di calcolo del credito d'imposta.....	pag. 3
5.1	Imprese di recente costituzione.....	pag. 4
5.2	Imprese di nuova costituzione .....	pag. 4
6	Modalità di fruizione del credito d'imposta .....	pag. 4
6.1	Decorrenza dell'utilizzo .....	pag. 4
6.2	Indicazione nelle dichiarazioni dei redditi.....	pag. 4
6.3	Non applicazione del limite annuale all'utilizzo dei crediti d'imposta agevolativi e dei limiti alle compensazioni nel modello F24.....	pag. 5
7	Regime fiscale del credito d'imposta .....	pag. 5
8	Revoca dell'agevolazione .....	pag. 5
9	Cumulabilità dell'agevolazione.....	pag. 6

# STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA  
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

---

## 1 PREMESSA

L'art. 18 del DL 24.6.2014 n. 91, entrato in vigore il 25.6.2014 e convertito nella L. 11.8.2014 n. 116, ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese per incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Con la circ. 19.2.2015 n. 5, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti ufficiali relativi alla nuova misura agevolativa.

Di seguito si riepiloga la disciplina del c.d. "bonus investimenti", alla luce dei chiarimenti forniti.

## 2 SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'agevolazione è fruibile dai titolari di reddito d'impresa, a prescindere dal regime contabile o di determinazione del reddito adottato.

Sono quindi ammessi all'agevolazione anche:

- gli imprenditori individuali che si avvalgono del nuovo regime agevolato di cui alla L. 190/2014 e del regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile di cui all'art. 27 del DL 98/2011;
- gli imprenditori agricoli, se superano i limiti stabiliti dall'art. 32 del TUIR per la determinazione del reddito agrario (e che quindi diventano titolari anche di reddito d'impresa);
- gli enti non commerciali (limitatamente al reddito d'impresa derivante dall'attività commerciale esercitata);
- le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Possono beneficiare dell'agevolazione anche i soggetti di nuova costituzione.

Sono, invece, esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi (professionisti).

## 3 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

### 3.1 MACCHINARI ED APPARECCHIATURE AGEVOLABILI

Con riferimento all'ambito oggettivo, sono agevolabili gli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, che intervengano meccanicamente o termicamente sui processi di lavorazione e siano destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Si tratta, ad esempio, di:

- macchine di impiego generale;
- macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili;
- macchine per impieghi speciali, quali quelle utilizzate nelle industrie tessili e della carta.

Per espressa previsione normativa, sono agevolabili unicamente i beni nuovi, ossia quelli non utilizzati presso altri soggetti e i suddetti beni devono essere strumentali all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria.

# STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA  
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

---

## 3.2 MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NON AGEVOLABILI

Non sono agevolabili tutti i beni non richiamati dalla suddetta divisione 28, in particolare gli immobili, gli autoveicoli e i computer (salvo che questi ultimi costituiscano parti indispensabili al funzionamento di beni complessi inclusi nella divisione 28).

Sono inoltre esclusi dall'agevolazione gli investimenti:

- di importo unitario inferiore a 10.000,00 euro (limite riferito a ciascun progetto di investimento e non al singolo bene); ai fini di tale verifica assumono rilevanza, oltre al prezzo del bene o dei beni facenti parte del medesimo progetto di investimento, anche gli oneri accessori di diretta imputazione (es. trasporto e montaggio), nonché l'eventuale IVA indetraibile;
- aventi ad oggetto beni usati, ossia beni a qualunque titolo già utilizzati;
- in beni "merce" e materiali di consumo (es. *toner*).

## 4 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE E PERIODO DI RIFERIMENTO DEGLI INVESTIMENTI

L'incentivo fiscale riguarda gli investimenti effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015 mediante: acquisto, leasing e appalto. In particolare, il beneficio matura, per i soggetti "solari", in due periodi d'imposta:

- 2014, con riferimento agli investimenti realizzati nel periodo 25.6.2014 - 31.12.2014;
- 2015, con riferimento agli investimenti realizzati nel periodo 1.1.2015 - 30.6.2015.

Al fine di individuare il momento di effettuazione dell'investimento, occorre fare riferimento:

- per l'acquisto dei beni mobili, alla data di consegna o spedizione dei beni ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
- per le prestazioni di servizi, alla data in cui le prestazioni si considerano ultimate;
- per gli investimenti mediante appalto, alla data di ultimazione della prestazione oppure alla data di accettazione dello stato di avanzamento dei lavori da parte del committente;
- per gli investimenti mediante *leasing*, alla data in cui il bene è consegnato.

## 5 MECCANISMO DI CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 15% della differenza tra gli investimenti agevolabili effettuati nel periodo d'imposta di riferimento (2014 o 2015) e la media degli investimenti nei beni agevolabili realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti, ovvero:

- 2009-2013, per gli investimenti 2014 (25.6.2014 - 31.12.2014);
- 2010-2014, per gli investimenti 2015 (1.1.2015 - 30.6.2015).

E' inoltre prevista la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore, in questo caso il divisore della sommatoria degli investimenti è pari a 4 e non a 5.

# STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA  
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

---

## 5.1 IMPRESE DI RECENTE COSTITUZIONE

Per le imprese in attività al 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL 91/2014) che hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni, la media aritmetica degli investimenti agevolabili che rileva ai fini del beneficio fiscale è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi d'imposta precedenti al 2014 (o al 2015), con la facoltà di escludere, anche in questo caso, il valore più alto.

## 5.2 IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Il credito d'imposta spetta anche ai soggetti costituiti dopo il 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL 91/2014), i quali beneficiano dell'agevolazione in relazione al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.

## 6 MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta:

- è ripartito in tre quote annuali di pari importo;
- è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

### 6.1 DECORRENZA DELL'UTILIZZO

La prima quota del credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento e la seconda e la terza quota sono utilizzabili a decorrere dal 1° gennaio, rispettivamente, del terzo e del quarto periodo d'imposta successivo a quello in cui l'investimento è stato effettuato. Pertanto:

- in caso di investimenti effettuati nel 2014 (25.6.2014 - 31.12.2014), la prima quota è utilizzabile dall'1.1.2016, la seconda quota è fruibile dall'1.1.2017 e la terza dall'1.1.2018;
- in caso di investimenti effettuati nel 2015 (1.1.2015 - 30.6.2015), la prima quota è utilizzabile dall'1.1.2017, la seconda quota è fruibile dall'1.1.2018 e la terza dall'1.1.2019.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti (per incapienza), l'ammontare residuo potrà essere utilizzato già nel successivo periodo d'imposta, secondo le modalità proprie del credito andando, così, a sommarsi alla quota fruibile in quel periodo d'imposta.

### 6.2 INDICAZIONE NELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Il credito d'imposta in esame deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è maturato (periodo d'imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

# STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA  
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

---

## 6.3 NON APPLICAZIONE DEL LIMITE ANNUALE ALL'UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA AGEVOLATIVI E DEI LIMITI ALLE COMPENSAZIONI NEL MODELLO F24

Al credito d'imposta in esame non si applicano:

- il limite annuale applicabile all'utilizzo dei crediti d'imposta agevolativi di cui al quadro RU del modello UNICO, previsto dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007, pari a 250.000,00 euro. Pertanto, il credito d'imposta in esame può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo;
- il limite "generale" annuale alle compensazioni nel modello F24, di cui all'art. 34 della L. 388/2000, innalzato a 700.000,00 euro dall'1.1.2014;
- il divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 31 co. 1 del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010), in presenza di debiti:
  - iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ovvero derivanti da accertamenti esecutivi emessi dall'1.10.2011;
  - di ammontare superiore a 1.500,00 euro;
  - per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

## 7 REGIME FISCALE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame:

- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
- non concorre alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 61 del TUIR;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 109 co. 5 del TUIR.

## 8 REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione viene revocata nel caso in cui l'imprenditore, prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene l'acquisto ceda i beni agevolati a terzi oppure destini i beni a finalità estranee all'esercizio d'impresa.

Dunque, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate:

- i beni acquistati nel 2014 (25.6.2014 - 31.12.2014) devono essere conservati nel patrimonio dell'impresa fino al 31.12.2015;
- i beni acquistati nel 2015 (1.1.2015 - 30.6.2015) devono essere conservati nel patrimonio dell'impresa fino al 31.12.2016.

L'agevolazione è altresì revocata laddove l'imprenditore trasferisca i beni agevolati in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche se appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione. Tale ipotesi di revoca è applicabile qualora il trasferimento avvenga entro il

# STUDIO GORINI

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA  
COMMERCIALISTI – REVISORI LEGALI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: [segreteria@studiogorini.it](mailto:segreteria@studiogorini.it) - PEC: [studiogorini@pec.it](mailto:studiogorini@pec.it)

[www.studiogorini.it](http://www.studiogorini.it)

---

quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento (termine di cui all'art. 43 co. 1 del DPR 600/73).

Pertanto:

- in caso di acquisto del bene nel periodo d'imposta 2014, con indicazione del relativo credito d'imposta in UNICO 2015 (termine di presentazione 30.9.2015), la causa di revoca opera se il bene viene trasferito fuori dal territorio dello Stato entro il 31.12.2019;
- in caso di investimenti effettuati nel 2015, per i quali l'importo del relativo credito d'imposta viene indicato in UNICO 2016 (termine di presentazione 30.9.2016), la causa di revoca opera se il trasferimento fuori dal territorio dello Stato avviene entro il 31.12.2020.

## 9 CUMULABILITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Sebbene la norma non ne faccia espresso riferimento, il credito d'imposta per gli investimenti in nuovi macchinari ed apparecchiature è cumulabile con altre agevolazioni fiscali, salvo quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti gli altri benefici.

Ad esempio, l'agevolazione in esame dovrebbe essere cumulabile con:

- l'aiuto alla crescita economica (ACE) di cui all'art. 1 del DL 201/2011;
- la c.d. "Nuova Sabatini" di cui all'art. 2 del DL 69/2013, nel rispetto dei limiti previsti dal DM 27.11.2013;
- il credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013;
- il credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi di cui all'art. 10 del DL 83/2014.

Il credito d'imposta per i nuovi investimenti non è, invece, cumulabile con la detrazione IRPEF/IRES del 55% per le spese di riqualificazione energetica (art. 1 co. 344 - 345 della L. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni).

**Studio Gorini s.t.p. a r.l.**